

## EMENDAMENTO DEL MANUALE SUL TRANSITO - MERCI TRASPORTATE MEDIANTE UN'INSTALLAZIONE DI TRASPORTO FISSA

La seguente nuova sezione "VI.3.11 Merci trasportate mediante un'installazione di trasporto fissa" dovrebbe essere aggiunta nella

Parte VI - Semplificazioni

VI.3 Descrizione delle semplificazioni

### VI.3.11 Merci trasportate mediante un'installazione di trasporto fissa

#### VI.3.11.1 Merci trasportate mediante un'installazione di trasporto fissa

*Articolo 321, AE CDU  
Articolo 53, appendice  
I, convenzione*

La semplificazione si applica alle merci trasportate mediante un'installazione di trasporto fissa e non è soggetta ad autorizzazione. Si considera che le merci trasportate mediante un'installazione di trasporto fissa siano vincolate al regime di transito unionale/comune all'entrata nel territorio doganale dell'Unione o all'atto della collocazione in un'installazione di trasporto fissa in tale territorio.

Il regime comune di transito è considerato concluso quando:

- (a) è fatta opportuna iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario o
- (b) il gestore dell'infrastruttura di trasporto fissa ha certificato che le merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse:
  - (i) sono arrivate all'impianto del destinatario;
  - (ii) sono accettate nella rete di distribuzione del destinatario; oppure
  - (iii) hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione o un paese di transito comune.

Il titolare del regime di transito è il gestore dell'infrastruttura di trasporto fissa stabilita nello Stato membro o nel paese di transito comune attraverso la quale le merci entrano nel territorio doganale dell'Unione o nel quale ha inizio il trasporto. Il gestore dell'infrastruttura di trasporto fissa svolge altresì il ruolo di vettore.

Il titolare del regime e l'autorità doganale concordano i metodi di vigilanza doganale per le merci trasportate.

*Articolo 79 CDU  
Articolo 113, appendice  
I, convenzione*

Nel caso in cui il trasporto interessi più di un gestore di installazione di trasporto fissa, tutti i gestori possono essere responsabili. Tuttavia solo il primo gestore resta titolare del regime.

I volumi di merci che entrano ed escono mediante installazioni di trasporto fisse sono misurati e controllati a livello di paese. Nel caso

in cui le merci sono trasportate da un paese a un altro, le autorità doganali dovrebbero procedere a uno scambio reciproco di informazioni in merito ai volumi in transito, T1 e T2 e, se necessario, anche ai volumi in libera pratica.

### **Punti di scambio virtuali (nell'UE)**

Un punto di scambio virtuale (virtual trading point, VTP) è un polo non fisico per lo scambio sui mercati del gas naturale. Esso rappresenta tutti i punti di entrata e uscita in tale area di mercato. Un VTP può presentare una dichiarazione di immissione in libera pratica per merci depositate fisicamente in uno Stato membro diverso da quello in cui è presentata la dichiarazione; tale agevolazione può tuttavia avvenire solo nell'ambito dello sdoganamento centralizzato ed è richiesta un'autorizzazione di sdoganamento centralizzato. Ciò significa che lo svincolo delle merci richiede un previo scambio di informazioni fra l'ufficio doganale presso il quale è stata presentata la dichiarazione di immissione in libera pratica (autorità doganale che monitora il VTP relativamente a talune spedizioni) e l'ufficio doganale presso il quale sono state presentate le merci (ufficio doganale responsabile del luogo in cui le merci si sono trovate o sono state distribuite).

*Articolo 54, appendice  
I, convenzione*

I seguenti paesi di transito comune hanno deciso di non applicare tale regime e hanno comunicato la loro decisione alla Commissione: Svizzera, Macedonia del Nord, Norvegia e Serbia